



Repubblica Italiana

CITTA' DI MAZARA DEL VALLO

Casa Consortile della Legalità

=====oOo=====

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE **N° 59 del 24/04/2025**

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2025. PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno duemilaventicinque addì ventiquattro del mese di Aprile alle ore 13:20, nella , previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza del Sindaco, Dott. Salvatore Quinci, la Giunta Comunale. Partecipa in videoconferenza all'adunanza, ed è incaricato della redazione del presente verbale il Vice Segretario Generale, Dott.ssa Maria Stella Marino.

Intervengono i Signori:

N.	Qualifica	Nome	Annotazioni	P	A
1	Sindaco	QUINCI SALVATORE		X	
2	Vice Sindaco	BILLARDELLO VITO	Videoconferenza	X	
3	Assessore	TORRENTE VITO			X
4	Assessore	ABBAGNATO GERMANA	Videoconferenza	X	
5	Assessore	GIACALONE GASPARINO	Videoconferenza	X	
6	Assessore	GIACALONE ISIDONIA	Videoconferenza	X	
7	Assessore	CARUSO GIACOMO PAOLO	Videoconferenza	X	
8	Assessore	CASALE GIANFRANCO			X

PRESENTI: 6 ASSENTI: 2

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare il seguente argomento :

2° SETTORE - SERVIZI FINANZIARI, TRIBUTARI E GESTIONE DELLE RISORSE

Proposta N. 64 del 24/04/2025

TESTO DELLA PROPOSTA

IL DIRIGENTE

Visti:

l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA);

l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

Richiamati i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013 e ss. mm.ii., i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti e in particolare:

il comma 652, ai sensi del quale “...“... Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ...”

il comma 654 ai sensi del quale “... In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprensivo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...”;

il comma 654 bis ai sensi del quale “... Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) ...”;

il comma 655 ai sensi del quale “... Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'*articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 28 febbraio 2008, n. 31*. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti ...”;

il comma 658 ai sensi del quale “... Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche ...”;

Visti inoltre:

l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;

l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:

“... *predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga ...’*” (lett. f);

“... *approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ...*” (lett. h);

“... *verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...*” (lett. i);

Richiamate:

la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i “criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”, e in particolare l'art. 6, rubricato ““Procedure di approvazione””, che prevede che il Piano Economico Finanziario, predisposto annualmente dal gestore, secondo quanto previsto dal MTR (All. A – delibera n. 443/2019), sia poi validato “... dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore ...”, e quindi, all'esito delle determinazioni assunte dallo stesso ente, trasmesso ad ARERA che, “...verificata la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ...”, in caso positivo, procede all'approvazione;

la Deliberazione n. 52/2020/rif del 03 marzo 2020 di ARERA, rubricata “Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente”;

la deliberazione n. 493/2020 del 24 novembre 2020 recante gli aggiornamenti al MTR (ai fini della predisposizione del PEF per l'anno 2021), con particolare riferimento all'adeguamento dei valori monetari sulla base di quanto già previsto dalla deliberazione 443/2019/R/rif;

la deliberazione n. 238/2020/R/RIF;

la deliberazione n. 138/2021/R/rif;

Viste:

la Deliberazione n. 363/2021/R/RIF con la quale l'Autorità ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il periodo regolatorio 2022-2025, disciplinando le regole e le procedure per le predisposizioni tariffarie del ciclo integrato dei rifiuti relative al secondo periodo regolatorio 2022-2025 e confermato l'impostazione generale che ha contraddistinto il Metodo Tariffario Rifiuti per il primo periodo regolatorio (MTR) di cui alla deliberazione 443/2019/R/RIF, *“... basata sulla verifica e la trasparenza dei costi, richiedendo che la determinazione delle entrate tariffarie avvenga sulla base di dati certi, validati e desumibili da fonti contabili obbligatorie, nonché in funzione della copertura di oneri attesi connessi a specifiche finalità di miglioramento delle prestazioni, e che la dinamica per la loro definizione sia soggetta ad un limite di crescita, differenziato in ragione degli obiettivi di miglioramento della qualità del servizio reso agli utenti e/o di ampliamento del perimetro gestionale individuati dagli Enti territorialmente competenti, in un rinnovato quadro di responsabilizzazione e di coerenza a livello locale ...”*;

la Determinazione 4 novembre 2021, n. 2/DRIF/2021;

la Deliberazione n. 387/2023/R/RIF del 03/08/2023 “Obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull'efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani”;

la Deliberazione n. 389/2023/R/RIF del 03.08.2023 “Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR_2);

la determinazione n. 1/DTAC/2023 del 06.11.2023 “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/R/RIF e 389/2023/R/RIF;

Richiamata la Deliberazione di Consiglio Comunale N. 35 del 31/05/2022 con la quale sono stati individuati gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica a cui dovranno adeguarsi i gestori dei singoli servizi che compongono il servizio integrato digestione dei rifiuti urbani, quali risultano dall'applicazione dello Schema I (I, II, III, IV) così come previsto nella Tabella di cui all'art. 3.1 del TQRIF, Allegato A), alla Deliberazione di ARERA n. 15/2022/r/rif del 18 gennaio 2022;

Considerato che l'art. 7 della deliberazione n. 363/2021/R/RIF dispone che *“... ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predisponga il piano economico finanziario per il periodo*

2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmetta all'Ente territorialmente competente (comma 7.1) ... ”;

Rilevato che ai sensi dell'art. 7.3 della deliberazione n. 363/2021/R/RIF, il Piano Finanziario è soggetto “... *ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui al successivo art. 8 ...*”;

Preso atto che nella Deliberazione 21 febbraio 2023 62/2023/r/rif di ARERA si evidenzia da lato che “... sono state segnalate talune dinamiche nei prezzi dei fattori di produzione tali da poter generare, nell'ambito dell'impostazione stabilmente assunta dall'Autorità di riconoscimento a consuntivo dei valori di costo contabile accertabili e di consuntivo riferiti alle annualità 2022 e 2023, impatti potenzialmente rilevanti nell'ambito dei piani economico-finanziari, con particolare riferimento al biennio 2024-2025 ...” e dall'altro altresì che “... le richiamate dinamiche non appaiono tali da poter trovare le necessarie coperture nell'ambito del possibile ricorso alle revisioni straordinarie di cui al (...) o comma 8.5 della deliberazione 363/2021/R/RIF, dal momento che le medesime – a regolazione vigente – dovrebbero comunque esser fondate sul riconoscimento di costi di annualità precedenti a quelle maggiormente impattate ...”;

Vista quindi la Deliberazione n. 389/2023/R/rif rubricata “Aggiornamento biennale (2024-2025) del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR - 2)” che ai sensi dell'art. 1.1. “... reca le disposizioni aventi ad oggetto la definizione delle regole e delle procedure per l'aggiornamento biennale, previsto dall'articolo 8 della deliberazione 363/2021/R/RIF dei piani economico-finanziari, ai fini della rideterminazione, per le annualità 2024 e 2025, delle entrate tariffarie di riferimento ...”.

Dato atto che:

ad oggi nell'ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di Mazara del Vallo, non risulta definito e/o operativo l'ente di governo d'ambito (EGATO) di cui all'art. 3 bis del decreto legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011; nell'assenza, pertanto, le relative funzioni sono di competenza dell'Amministrazione Comunale;

Visto il vigente Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 in data 08/09/2014, successivamente modificato con deliberazione Consiliare n. 123 del 19/11/2019 e da ultimo modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 19.07.2024, il quale demanda al Consiglio Comunale l'approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario predisposto dal soggetto gestore ed approvato dal Consiglio Comunale ovvero dall'autorità competente;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 19/07/2024 con la quale si è provveduto all'approvazione dell'aggiornamento del Piano Economico Finanziario 2022/2025 per il biennio 2024/2025;

Preso atto che:

il Piano Economico Finanziario per il periodo di aggiornamento 2024-2025 di cui sopra ammonta ad € 12.079.552,00 (annualità 2025);

per effetto dell'integrazione e delle modifiche funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio nonché della sottrazione dal totale dei costi delle entrate di cui all'art. 1.4. della Determinazione 4 novembre 2021, n. 2/d/RIF/R lo stesso ammonta complessivamente ad € 11.820.023,00; ai sensi dell'art. 7.3 della Deliberazione n. 363/2021/R/RIF aggiornata di ARERA il Piano Economico Finanziario è corredata dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;

una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

eventuali ulteriori elementi richiesti;

Considerato, inoltre, l'art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), e nello specifico:

il comma 653, a mente del quale “... *A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard ...*”

il comma 654 ai sensi del quale “... *In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprensivo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...*”;

il comma 683, in base al quale “... *Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia ...*”;

che in applicazione tanto delle “*Linee Guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della L. 147/2013*”, pubblicate in data 28 gennaio 2022 dal MEF l'importo dei fabbisogni standard risulta inferiore all'importo dei fabbisogni standard come sopra determinati;

Preso atto della necessità di provvedere alla determinazione delle relative tariffe, tenuto conto delle agevolazioni/riduzioni previste dal vigente Regolamento Tari;

Preso atto che tali agevolazioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 660, della legge n. 147/2013, possono essere poste a carico delle tariffe TARI o, in alternativa, finanziate a carico del bilancio attraverso specifiche autorizzazioni di spesa;

Ritenuto di stabilire, per l'anno 2025 che le agevolazioni/riduzioni sulle utenze domestiche e non domestiche per un importo complessivo di € 703.000,00 vengono posti a carico delle tariffe TARI, ad eccezione delle agevolazioni economiche a carico del bilancio comunale;

Visto il Piano economico finanziario dal quale emergono costi complessivi relativi al servizio di gestione integrata dei rifiuti per l'anno 2025 di € 12.079.552,00 così ripartiti:

COSTI FISSI	€. 3.194.587,00
COSTI VARIABILI	€. 8.884.965,00

Preso atto che a seguito delle detrazioni di cui al comma 1.4 della determinazione n. 2/drif/2021 il totale delle entrate tariffarie ammonta ad € 11.820.023,00 così ripartite:

entrate tariffarie TF	€. 3.132.718,00
entrate tariffarie TV	€. 8.687.305,00

Rilevato che:

a norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 – *Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani* – la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l'ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;

la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita sulla base delle seguenti percentuali:

70% a carico delle utenze domestiche;

30% a carico delle utenze non domestiche;

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;

Tutto ciò premesso, vista l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del “Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)” per l'anno **2025**, di cui all'**Allegato A**) relativa alle utenze domestiche e all'**Allegato B**) relativa alle utenze non domestiche;

Dato atto del rispetto del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie in coerenza con i criteri di cui all'art. 4 MTR – 2, meglio specificati nella relazione di accompagnamento all'aggiornamento del PEF 2024-2025;

Dato altresì atto che ai sensi dell'art. 4.6 della deliberazione n. 363/2021/RIF/r e ss.mm.ii. “... *In attuazione dell'art. 2, comma 17, della Legge 481/1995, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR sono considerate come valori massimi ...*”;

Visti:

l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui “... *Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...*”;

l'articolo 174 del D.lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

l'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 22 convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, a mente del quale “... *A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. ...*”;

Visto l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salvo diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, “... *è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle leggi vigenti in materia ...*”.

Preso atto che il Tributo Ambientale Provinciale (art. 19 D. L.vo n. 504/1992) è stato determinato dal Libero Consorzio Comunale di Trapani nella misura del 5% con deliberazione del Commissario Straordinario n. 24 del 10/02/2014 e successivi provvedimenti di conferma;

Vista la Deliberazione di ARERA n. 386/2023/R/rif che, a far data dal 1° gennaio 2024, ha introdotto le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI ed in particolare:

UR1 per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari ad € 0,10 per utenza per anno;

UR2 per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari ad € 1,50 per utenza per anno;

Ritenuto di proporre al Consiglio Comunale stante la competenza ad esso attribuita ai sensi dell'articolo 42 del TUEL in merito alla deliberazione in oggetto l'approvazione delle tariffe Tari 2025 così come da allegato A e B alla presente deliberazione;

Preso atto che si provvederà a sottoporre all'organo di revisione economico finanziaria la proposta di deliberazione consiliare per l'acquisizione del previsto parere, ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b.7) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Dato atto che:

ai sensi dell'art. 6bis della legge 7/8/1990 n.241, per il presente provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il responsabile del procedimento e per chi lo adotta; ai fini del controllo preventivo di regolarità, rispettivamente amministrativa e contabile, ai sensi degli artt.49 e 147 bis del D. lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., può attestarsi che il presente provvedimento comporta riflessi economici diretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente in termini di determinazione delle entrate tariffarie Tari 2025 poste a carico dei contribuenti a copertura integrale dei costi del servizio integrato dei rifiuti;

Richiamato, inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 – ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Vista la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019;

Visto:

il D. lgs n. 267/2000;

il D. lgs n. 118/2011;

lo Statuto Comunale;

il vigente Regolamento IUC, approvato con Deliberazione C.C. n. 59 del 08/09/2014, successivamente modificato con deliberazione Consiliare n. 123 del 19/11/2019 e con deliberazione di Consiglio comunale n. 48 del 19/07/2024;

il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali vigente;

DELIBERA

per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamate

di proporre al Consiglio Comunale l'approvazione, per l'anno 2025, delle tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e utenze non domestiche che si allegano, rispettivamente sotto le lettere A) e B) quali parti integranti e sostanziali della presente, comprensive dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati dando al contempo atto, in via previsionale, che viene assicurata l'integrale copertura del costo del servizio;

di proporre che le agevolazioni/riduzioni sulle utenze domestiche e non domestiche previste dal vigente regolamento comunale Tari per un importo complessivo di € 703.000,00 vengono posti a carico delle tariffe TARI, ad eccezione delle agevolazioni economiche poste a carico del bilancio comunale, come per legge;

di quantificare, a seguito dell'applicazione delle detrazioni di cui al comma 1.4 della determinazione n. 2/drif/2021, il totale delle entrate tariffarie in complessivi € 11.820.023,00 così ripartite:

entrate tariffarie TF €. 3.132.718,00

entrate tariffarie TV €. 8.687.305,00

di dare altresì atto che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs n. 504/1992 e ss.mm.ii., da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 5% e verrà direttamente versato dal contribuente al Libero Consorzio Trapanese secondo la normativa vigente;

di dare, altresì, atto che risultano dovute, insieme alla TARI e al TEFA, le seguenti componenti perequative, che non rientrano nel computo delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani:

UR1 per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari ad € 0,10 per utenza per anno;

UR2 per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari ad € 1,50 per utenza per anno;

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 12 c. 2 L.R. 44/1191 e ss.mm.ii. al fine di consentire al consiglio comunale la successiva approvazione.

Visto l'Assessore

QUINCI SALVATORE

Il Responsabile

MARIA STELLA MARINO / ArubaPEC S.p.A.

=====oOo=====

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione in oggetto;

Visti i Pareri di legge, allegati alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale; dopo ampia discussione;

Approva ad unanimità di voti Favorevoli la proposta in discussione, e pertanto

DELIBERA

1) Di approvare la proposta di deliberazione in oggetto, che qui si intende integralmente riportata e trascritto

RENDE NOTO

che avverso il presente provvedimento è consentito ricorso straordinario al Presidente delle Regioni Siciliana o giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, rispettivamente entro 120 o 60 giorni (ovvero nel diverso termine previsto dalle vigenti leggi che regolamentano casi specifici) a decorrere dal giorno successivo a quello di fine pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
Dott. Salvatore Quinci

(atto sottoscritto digitalmente)

Il Vice Segretario Generale
Dott.ssa Maria Stella Marino

ESECUTIVITA' DEL DOCUMENTO

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4 del T.U. (D.L.vo267/2000);

Vice Segretario Generale
Dott.ssa Maria Stella Marino